

Contratto Integrativo Aziendale
in applicazione del art. 9 c. 5 lett. a) del C.C.N.L. 2/11/2022
Area del “Comparto Sanità”
ad oggetto:

**“INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO EX ART. 102 C.C.N.L.
 2/11/2022 “INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ
 PROFESSIONALI” DA DESTINARE ALLE PROCEDURE DELLE
 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE
 “DEP” ANNO 2025”**

In data 17/11/2025, presso la sede legale dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5, sita in Via Fazio n. 30, presso la sala riunioni del 3° piano,

acquisto - come da verbale n. 48 del 29/10/2025 conservato in atti - il parere positivo del Collegio Sindacale sull’ipotesi di accordo integrativo “Individuazione delle risorse del fondo ex art. 102 C.C.N.L. 2/11/2022 “Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” da destinare alle procedure delle progressioni economiche all’interno delle aree “DEP” anno 2025” siglato il 6/10/2025,

la Delegazione trattante di Parte Pubblica, la RSU e le Organizzazioni Sindacali del Comparto firmatarie dell’ipotesi di che trattasi e del C.C.N.L. del 2/11/2022, in sede di contrattazione integrativa, sottoscrivono in via definitiva l’accordo di cui al testo allegato

La titolarità alla firma in via definitiva della presente contrattazione integrativa è definita in conformità all’orientamento applicativo ARAN 35743 del 11/11/2025.

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
Il Direttore Amministrativo (Presidente) Dott.ssa Maria Alessandra MASSEI FIRMATO	RSU FIRMATO
Il Direttore Sanitario Dott.ssa Pamela MORELLI FIRMATO	FP CGIL FIRMATO
Il Direttore Sociosanitario Dott.ssa Simonetta LUCARINI ASSENTE	CISL FP FIRMATO
Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane Dott.ssa Barbara GRAVERINI FIRMATO	UIL FPL FIRMATO
Il Dirigente Professioni Sanitarie Dott. Franco PIU FIRMATO	FIALS FIRMATO
	NURSIND ASSENTE
	NURSING UP FIRMATO

Accordo integrativo aziendale:

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO EX ART. 102 C.C.N.L. 2/11/2022 “INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ PROFESSIONALI” DA DESTINARE ALLE PROCEDURE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE “DEP” ANNO 2025

In data 6/10/2025 , alle ore 16:30, presso la sede dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5, sita in Via Fazio n. 30 alla Spezia, la Delegazione trattante di parte aziendale ed i soggetti titolari della contrattazione integrativa aziendale di cui all’art. 9 comma 3 del C.C.N.L. 2/11/2022 (di seguito indicati anche come “le Parti”)

nell’ambito della sessione annuale di contrattazione integrativa di cui all’art. 9 c. 5 lett. a) del C.C.N.L. 2/11/2022 per l’individuazione delle risorse disponibili a valere sui Fondi contrattuali provvisori per l’anno 2025

concordano sulla presente Ipotesi di Accordo integrativo aziendale e procedono alla sua sottoscrizione in via provvisoria, per il successivo invio al Collegio Sindacale (ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).

Premessa:

Le Parti richiamano la seguente normativa e le indicazioni del MEF in materia di progressioni economiche:

- art. 9 comma 5 lett. a) C.C.N.L. Comparto sanità triennio 2019 – 2021 siglato in data 2/11/2022 ai sensi del quale “sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale: a. i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro);
- art. 102 comma 1 del sopra citato C.C.N.L. che prevede che “a decorrere dall’annualità 2023, è istituito il nuovo “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali”, costituito, in prima applicazione, con le risorse indicate al comma 2.”;
- art. 52 comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. secondo cui “(...) Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva (...) secondo principi di selettività, (...) attraverso l’attribuzione di fasce di merito. (...)”;

- art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. che stabilisce: “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”. Tale disposizione costituisce canone giuridico precettivo per la regolamentazione, in sede di contrattazione integrativa, dell’istituto in argomento ed il principio di selettività opera in senso sia oggettivo (attribuzione della progressione ad una quota limitata di dipendenti) che soggettivo (procedura selettiva mediante criteri di valutazione delle competenze, dei risultati ecc...);
- art. 19 e 99 comma 4 C.C.N.L. 2/11/2022 ad oggetto, rispettivamente, “Progressione economica all’interno delle aree” e “Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale”, in cui sono definite le progressioni in argomento, denominandole “differenziali economici di professionalità” (di seguito DEP).
- Circolare n. 15 del 2019 e n. 18 del 2021 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, Nota Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 30823 del 5/07/2019), nonché pronunce della magistratura contabile, secondo cui la misura del grado di selettività, effettivamente realizzato, è determinata dal rapporto fra numero delle progressioni concretizzatesi e numero dei dipendenti che hanno concorso alle progressioni medesime, essendo in possesso dei previsti requisiti; tale rapporto deve essere minore o uguale al 50%;
- Circolare n. 23 del 8/06/2023 del MEF, sez. Sezione PEO – Progressioni economiche orizzontali;
- Nota DFP 0022327 – P – 27/03/2024 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - in risposta a richiesta di parere - specifica che dal quadro normativo di riferimento delle progressioni economiche orizzontali emerge con chiarezza la duplice finalità, selettiva e meritocratica/premiale delle medesime e lo stretto legame che sussiste tra tali finalità, aggiungendo che, “secondo l’orientamento condiviso col MEF/IGOP, costantemente ribadito anche nell’ambito dell’attività di controllo congiunto dei contratti integrativi, con la locuzione “quota limitata” contenuta al comma 2 art. 23 D.Lgs. n. 150/2009 deve intendersi una quota di personale non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari”.

Le Parti danno atto che con deliberazione n. 594 del 19/06/2025 l’Azienda ha quantificato - a consuntivo - i Fondi contrattuali del personale del Comparto Sanità di cui all’art. 102 e 103 del C.C.N.L. del 2/11/2022 per l’anno 2024 e – in via previsionale - i medesimi Fondi per l’anno 2025. Ribadito che gli oneri relativi all’attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità sono a carico del Fondo contrattuale di cui all’ art. 102 - effettuata nell’incontro sindacale del 21/07/2025 ed in quello del 17/09/2025 l’analisi dei Fondi e la previsione di spesa per l’anno 2025 sulla base dell’utilizzo dei Fondi al 31/07/2025 - risulta nel dettaglio quanto segue:

Fondo art. 102 incarichi, progressioni economiche e indennità professionali anno 2025		
Consistenza 2025 previsionale	Importo 2025 proiettato (in base alla spesa effettiva al 31/07/2025)	Quota disponibile 2025
Euro 8.846.506,93	Euro 8.496.506,03	Euro 350.000,90

Le Parti danno atto che la contrattazione sulla materia oggetto del presente accordo integrativo è stata avviata in data 21/07/2025 e che, con contratto integrativo aziendale sottoscritto in via definitiva in data 11/10/2023 – in ossequio al disposto contrattuale di cui all’art. 9 comma 5 lett. c) - sono stati individuati i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche all’interno delle aree (DEP).

Le Parti concordano che:

- l’attribuzione dei DEP deve essere realizzata tramite procedura selettiva, con i criteri di cui al contratto integrativo aziendale sottoscritto in via definitiva in data 11/10/2023,

- i valori annui lordi da corrispondere per 13 mensilità dei DEP per ciascuna Area di inquadramento sono i seguenti:

<i>Area</i>	<i>Valore DEP</i>
del Personale di supporto	Euro 700,00
degli Operatori	Euro 800,00
degli Assistenti	Euro 1.000,00
dei Professionisti della salute e dei Funzionari	Euro 1.200,00

- la selezione deve avvenire con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del Fondo, di cui all'art. 102 *"Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali"*, nel limite delle risorse del suddetto Fondo, individuate nel presente accordo integrativo, tenendo conto delle percentuali di addensamento del personale del comparto nelle aree e nei ruoli di appartenenza,
- la quota del Fondo art. 102, da destinare per il finanziamento dei DEP da riconoscere nell'anno 2025, non potrà essere superiore ad **Euro 350.000,00**. I Differenziali saranno attribuiti - in base alle graduatorie - fino a concorrenza degli importi indicati per ogni Area e Ruolo nella tabella A *"Quantificazione DEP anno 2025 e importo complessivo a carico del Fondo art. 102"*, di seguito riportata nel presente accordo,
- il costo delle progressioni economiche non potrà, in nessun caso, superare l'importo a tal fine definito,
- la quota di risorse destinata:
 1. a coloro che hanno maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella categoria/Area di inquadramento, senza aver mai conseguito progressioni economiche,
 2. a coloro che hanno maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella categoria/Area di inquadramento ed hanno conseguito al massimo due progressioni

è stabilita nel 10% del Fondo per DEP anno 2025, ed ammonta ad **Euro 35.000,00**.

- l'importo complessivo definitivo delle risorse utilizzate avverrà in sede consuntiva, ossia all'esito delle procedure selettive effettuate sulla base dei contingenti numerici sopra contrattati. La quota eventualmente non utilizzata sarà erogata a titolo di premio di produttività.

Dettaglio conteggi Tabella A:

COLONNA 1: n. di dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 1/01/2025 potenzialmente concorrenti alla selezione per i DEP (quindi non sono conteggiati coloro che hanno beneficiato di progressione economica negli ultimi 3 anni).

COLONNA 2: valore annuo lordo del DEP, comprensivo di 13^, per l'Area di riferimento

COLONNA 3: costo dei DEP calcolato sui dipendenti indicati in colonna 1 ("colonna 1" x "colonna 2")

COLONNA 4: calcolo della percentuale di addensamento del personale nelle Aree e nei Ruoli, ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. b) del C.C.N.L. 2/11/2022 (dato in "colonna 1" x 100/774)

COLONNA 5: suddivisione delle risorse contrattate per i DEP 2025 (Euro 443.800,00) in base alla % di addensamento (443.800,00 x dato in "colonna 4"/100)

COLONNA 6: importo indicato in "colonna 5" diviso per il valore del DEP indicato in "colonna 2".

Tabella A:

Quantificazione DEP anno 2025 e importo complessivo a carico del Fondo art. 102

		1	2	3	4	5	6
AREA	RUOLO	N. DIP. 1/1/2025	VALORE DEP	COSTO DEP N. DIP.	% ADDEN SAMEN TO	RISORSE DEP % ADDENSAM ENTO	DEP PROGR AMMATI
Personale di supporto (cat. A, B)	sanitario		700,00 €				
	sociosanitario						
	amministrativo	13		9.100,00 €	1,67959	5.878,55 €	8
	tecnico	37		25.900,00 €	4,78036	16.731,27 €	24
	professionale						
Operatori (cat. Bs)	sanitario		800,00 €				
	sociosanitario	17		13.600,00 €	2,19638	7.687,34 €	10
	amministrativo	4		3.200,00 €	0,5168	1.808,79 €	2
	tecnico	2		1.600,00 €	0,2584	904,39 €	1
	professionale						
Assistenti (cat. C)	sanitario	1	1.000,00 €	1.000,00 €	0,1292	452,20 €	0
	sociosanitario						
	amministrativo	27		27.000,00 €	3,48837	12.209,30 €	12
	tecnico	7		7.000,00 €	0,90439	3.165,37 €	3
	professionale						
Professionisti della salute e funzionari (cat. D, Ds)	sanitario	622	1.200,00 €	746.400,00 €	80,3618	281.266,15 €	234
	sociosanitario	15		18.000,00 €	1,93798	6.782,95 €	6
	amministrativo	21		25.200,00 €	2,71318	9.496,12 €	8
	tecnico	7		8.400,00 €	0,90439	3.165,37 €	3
	professionale	1		1.200,00 €	0,1292	452,20 €	0
TOTALE		774		887.600,00 €	100	350.000,00 €	312

Gli effetti giuridici ed economici del presente Contratto Integrativo Aziendale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione in via definitiva e, trattandosi di contrattazione di risorse economiche, valgono per il solo anno 2025. Il CIA, una volta sottoscritto in via definitiva dalle Parti negoziali, non necessita di ulteriori atti di recepimento ed è immediatamente esecutivo. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale da parte dell'Azienda con idonee forme di pubblicità.

Per tutto quanto non previsto dallo stesso, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e/o il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il CIA si intende automaticamente modificato e/o integrato da future disposizioni sopravvenute di Legge o contenute nella Contrattazione collettiva nazionale di Lavoro che dovessero normare diversamente la materia, se aventi carattere di vincolo nei confronti della contrattazione integrativa.

Letto, approvato e sottoscritto,

La Delegazione trattante di parte datoriale:

Direttore Amministrativo (Presidente), Maria Alessandra MASSEI	FIRMATO
Direttore Sanitario, Pamela MORELLI	FIRMATO
Direttore Sociosanitario, Simonetta LUCARINI	ASSENTE
Direttore S.C. Gestione Risorse Umane, Barbara GRAVERINI	FIRMATO
Dirigente Professioni Sanitarie, Franco PIU	FIRMATO

La Delegazione trattante di parte sindacale:

Per la RSU Aziendale, _____	FIRMATO
Per CGIL FP, _____	FIRMATO
Per CISL FP, _____	FIRMATO
Per UIL FPL, _____	FIRMATO
Per FIALS, _____	FIRMATO
Per NURSIND, _____	FIRMATO
Per NURSING UP, _____	FIRMATO